



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087



3° Settore - Ambiente DETERMINA n. 944/2003

Novara, li 24/03/2003

Proposta Rifiuti, contenzioso etc/22

OGGETTO: DITTA ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. CON SEDE LEGALE A TORINO IN VIA CRESCENTINO N. 25 E SEDE OPERATIVA A TRECATE IN VIA SILVIO PELLICO N. 3. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO, AI SENSI DELL'ART. 28 DEL D.LGS. N. 22/97, PER L'ATTIVITA' DI COINCENERIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI IN CONTO PROPRIO.

Per l'esecuzione:
Rifiuti, contenzioso etc

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 26/03/2003 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

Determina 2003/944 - pag. 1

PROVINCIA DI NOVARA - Piazza Matteotti, 1 - 28100 NOVARA - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

OGGETTO: DITTA ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. CON SEDE LEGALE A TORINO IN VIA CRESCENTINO N. 25 E SEDE OPERATIVA A TRECATE IN VIA SILVIO PELLICO N. 3. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO, AI SENSI DELL'ART. 28 DEL D.LGS. N. 22/97, PER L'ATTIVITA' DI COINCENERIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI IN CONTO PROPRIO.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Ditta Istituto Biologico Chemioterapico S.p.A. con sede a Trecate in Via Silvio Pellico n. 3, ha presentato in data 3.8.2000, ai sensi del D.M. Ambiente n. 124 del 25.2.2000, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, per l'esercizio dell'attività di coincenerimento di rifiuti pericolosi presso l'impianto ubicato a Trecate in Via Rimembranze, n. 6;

Viste le integrazioni tecniche presentate dalla Ditta, su richiesta della Provincia, in data 28.2.2001, 31.5.2001, 29.11.2002 e 30.1.2003 su richiesta della Provincia e della Commissione Tecnica istituita per l'istruttoria delle istanze in materia di rifiuti;

Visto il verbale della seduta della Commissione Tecnica istituita con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 861/2001, tenutasi in data 24.1.2003, relativa al rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento e recupero rifiuti, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Dipartimento ARPA di Novara e dell'ASL n. 13, nel corso della quale in merito alla richiesta della Ditta, la Commissione ha espresso il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione previa attestazione della conformità dei bruciatori, ritenendo inoltre indispensabile che la Ditta presenti un progetto di monitoraggio della falda con due punti a valle e uno a monte dell'impianto che dovrà essere realizzato entro 90 giorni dall'approvazione della Commissione;

Dato atto che la documentazione relativa alla conformità dei bruciatori è stata presentata in data 30.1.2003;

Ritenuto pertanto di rilasciare l'autorizzazione prescrivendo la presentazione di un progetto di monitoraggio della falda;

Vista la L.R. n. 59 del 13.4.1995;

Visto il D.P.R. n. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. n. 21.12.1995 che disciplina i metodi di controllo di emissioni in atmosfera degli impianti industriali;

Visto il D.Lgs. n. 22/ e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. Ambiente n. 124 del 25.2.2000 in particolare quanto stabilito all'art. 8 comma 10;

DETERMINA

Determina 2003/944 - pag. 2

PROVINCIA DI NOVARA - Piazza Matteotti, 1 - 28100 NOVARA - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

- 1) di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Tecnica istituita con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 861/2001, risultante dal verbale della seduta della Commissione del 24.1.2003;
- 2) di autorizzare ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, la Ditta Istituto Biologico Chemioterapico S.p.A. con sede legale a Torino in Via Crescentino n. 25 e sede operativa a Trecate in Via Silvio Pellico n. 3, all'esercizio dell'attività di coincenerimento di rifiuti pericolosi in conto proprio, presso la predetta sede operativa, per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A);
- 3) di subordinare la validità dell'autorizzazione all'esercizio alla accettazione delle garanzie finanziarie da presentare ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12.6.2000;

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

L'esecuzione del presente provvedimento è demandata al 3° Settore U.O. Rifiuti.

F.to IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott. Edoardo Guerrini)

25 MAR. 2003

PROVINCIA DI NOVARA
SETTORE AMBIENTE

La presente copia, composta di
n. 10 fogli, è conforme all'originale emesso da questo ufficio.



Antonino COTTONE

A. Cottone

SEGUE ALLEGATO

Determina 2003/944 - pag. 3

PROVINCIA DI NOVARA - Piazza Matteotti, 1 - 28100 NOVARA - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

ALLEGATO A

AUTORIZZAZIONE AL COINCENERIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI, AI SENSI DEL ART. 28 DEL D.LGS. 22/97.

DITTA: ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO S.P.A. - DIV. UNIBIOS - CON SEDE LEGALE A TORINO IN VIA CRESCENTINO, 25 E SEDE OPERATIVA A TRECATE IN VIA RIMEMBRANZE, 6.

Gli impianti devono essere gestiti secondo le specifiche progettuali contenute nella documentazione prodotta e le prescrizioni e le puntualizzazioni contenute nel presente allegato.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Sono di seguito indicate le principali caratteristiche dell'impianto, dedotte dalla documentazione tecnica prodotta a corredo della domanda di rinnovo dell'autorizzazione:

Lo stabilimento indicato in oggetto effettua il coincenerimento dei propri rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi.

I rifiuti sono principalmente originati dalla distillazione di fasi organiche e rettifica di solventi da produzione di sintesi chimico-farmaceutica.

La tabella seguente schematizza la provenienza e le quantità dei rifiuti avviati alla termodistruzione:

PROVENIENZA	RESIDUO PRODUTTIVO	CODICE	QUANTITA' (kg/h)
Lavaggio Acido nalidixico	fondi di distillazione	07 05 08	50
Alcoli, oli e residui organici vari	solventi acquosi esausti	07 05 01	70
Sgrassaggio del pancreas suino	grassi animali	07 05 99	20
Cristallizzazione e lavaggio	solventi anidri	07 05 04	30
		totale	170

SEDE IMPIANTO

COMUNE	TRECATE		
INDIRIZZO	VIA RIMEMBRANZE, 6		
ESTREMI CATASTALI	Foglio 39	Particelle	180, 181, 200, 364, 392,
CODICE ATTIVITA'	D10		

CARATTERISTICHE IMPIANTO

DURATA FUNZIONAMENTO	24 h/d - 220 d/a
PORTATA MAX DI SOSTANZE ORGANICHE COMBUSTIBILI	900 t/anno
TEMPERATURA MINIMA CAMERA DI COMBUSTIONE	900 °C
TEMPERATURA MASSIMA CAMERA DI COMBUSTIONE	1.200 °C
TEMPERATURA MINIMA CAMERA DI POST-COMBUSTIONE	850 °C
TEMPO DI CONTATTO MINIMO DEI FUMI IN CAMERA DI POST-COMBUSTIONE	2 s

TENORE VOLUMETRICO DI OSSIGENO LIBERO MINIMO	6 % vol
POTENZA TERMICA NOMINALE	4.150.000 kcal/h
FLUSSO DI MASSA DEI RIFIUTI MINIMO E MASSIMO	0 - 170 kg/h
POTERE CALORIFICO INFERIORE MINIMO E MASSIMO	16.747 - 25.120 kJ/kg
CALORE PRODOTTO DAI RIFIUTI SU CALORE PRODOTTO DALL'IMPIANTO	Inferiore al 40%



PRESCRIZIONI TECNICHE

- 1.1) l'impianto dovrà essere conforme agli allegati tecnici allegati alla richiesta di autorizzazione presentata dall'istante il 03.08.2000;
- 1.2) le attività autorizzate dovranno essere condotte rispettando la vigente normativa inerente sia la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia i relativi criteri igienico-sanitari;
- 1.3) la presente autorizzazione è limitata al coincenerimento delle tipologie di rifiuti sotto elencate; le tabelle comprendono i rifiuti di cui è stata chiesta l'autorizzazione al coincenerimento classificati in base ai codici CER definiti nel testo coordinato della Commissione 3/5/2000 n. 2000/532/CEE con la D. n. 2001/118/CE, la D. 2001/119/CE e la D. n. 2001/573/CE. Per ogni rifiuto dovranno inoltre essere rispettati i quantitativi massimi stabiliti in tabella e nelle prescrizioni successive:

RIFIUTI AVVIATI ALLA TERMODISTRUZIONE

CODICE CER	DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	QUANTITA' kg/d	CAPACITA' STOCCAGGIO		
				Sigla serbatoio	Capacità (l)	Capacità massima (l)
07 05 08	fondi di distillazione	PERICOLOSI	50	(*)	200	1.400
07 05 01	solventi acquosi esausti	PERICOLOSI	70	S52	30.000	30.000
07 05 99	grassi animali	NON PERICOLOSI	20	S9	20.000	20.000
07 05 04	solventi anidri	PERICOLOSI	30	S20 S13	28.000	28.000
TOTALE		NON PERICOLOSI	20		20.000	20.000
TOTALE		PERICOLOSI	150		58.200	59.400

(*) stoccaggio in fusti, max 7 contemporaneamente

- 1.4) la gestione dell'impianto dovrà essere attuata secondo le modalità tecniche, le attrezzature e gli intendimenti gestionali indicati nella documentazione tecnica agli atti, ove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni;
- 1.5) il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di stoccaggio dei rifiuti rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi dell'autorizzazione;
- 1.6) i contenitori mobili utilizzati per lo stoccaggio devono essere realizzati in materiale che non risulti deteriorabile in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali che devono

al

contenere; devono, inoltre, essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazioni;

7) allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;

1.8) eventuali sversamenti devono essere immediatamente bonificati con le modalità previste nel piano d'emergenza;

1.9) i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

1.10) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;

1.11) ogni serbatoio fuori terra deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio, qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

1.12) il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata;

1.13) è vietato il coincenerimento di qualsiasi altro rifiuto;

1.14) i sistemi antincendio di rapido intervento, devono essere mantenuti costantemente in perfetta efficienza, nell'eventualità si sviluppino incendi all'interno dell'impianto;

1.15) il piano di emergenza dovrà essere permanentemente esposto in modo ben visibile, in almeno due punti dell'impianto; esso deve contenere l'elenco dei nomi e dei recapiti delle persone e delle strutture da avvertire in caso di incidente o di situazione di pericolo;

1.16) devono essere prese tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per il pretrattamento e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili ed odori;

1.17) il termine di messa a regime dell'impianto è fissato a 90 giorni dalla data di avviamento dello stesso, comunicata alla Provincia, al Sindaco ed all'A.R.P.A. come previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 203/88 e dall'art. 44 della L.R. n. 44/2000;

1.18) i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento;

al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;

1.20) l'impianto di coincenerimento deve essere gestito in modo che durante il periodo di effettivo funzionamento, comprese le fasi di avvio e di spegnimento della caldaia ed esclusi i periodi di arresti o guasti, non vengano superati i seguenti limiti di emissione in atmosfera:

sostanza	Valore medio giornaliero mg/m ³	Valore medio semiorario mg/m ³
Monossido di carbonio	4,7	9,4
Polveri totali	5,47	16,41
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale	0,94	1,88
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapore, espressi come acido cloridrico	0,94	5,64
Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas e vapore, espressi come acido fluoridrico	0,094	0,376
Ossidi di zolfo, espressi come biossido di zolfo	4,7	18,8
Ossidi di azoto, espressi come biossido di azoto	154,7	309,4
Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	0,0047 mg/m ³ come valore medio della somma delle concentrazioni dei due inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora	
Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)	0,0047 mg/m ³ come valore medio della somma delle concentrazioni dei due inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora	
Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,0047 mg/m ³ come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora	
Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)	0,047 mg/m ³ come valore medio della somma delle concentrazioni dei dieci inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora	

Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)	
Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD + PCDF)	0,094 mg/m ³ come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di: - Benz[a]antracene - Dibenz[a,h]antracene - Benzo[b]fluoratene - Benzo[j]fluoratene - Benzo[h]fluoratene - Benzo[a]pirene - Dibenzo[a]pirene - Dibenzo[a,h]pirene - Dibenzo[a,j]pirene - Dibenzo[a,l]pirene - Indeno[1,2,3-cd]pirene	0,0094 mg/m ³ come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore

1.21) devono essere misurati e registrati in continuo, nell'effluente gassoso le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui al punto A2 del suballegato 2 dell'allegato 2 del D.M. 124/00, nonché il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo;

1.22) le modalità di prelievo e di analisi di tutti i parametri monitorati in continuo devono essere rappresentative delle concentrazioni dei diversi inquinanti effettivamente presenti nell'effluente gassoso, nel rispetto della normativa tecnica applicabile;

1.23) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati ed aggiornati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 203/88, in accordo alle norme CEN ove esistenti;

1.24) allo scadere di ogni giorno devono essere calcolati ed archiviati i valori di concentrazione media giornaliera (media delle medie semiorarie e rilevare dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00) relativi ad ogni parametro. Il calcolo della media giornaliera deve essere invalidato nel caso in cui la disponibilità dei dati semiorari considerati validi sia inferiore al 70% e la media giornaliera non deve essere calcolata nel caso in cui le ore di normale funzionamento del processo nel giorno siano inferiori a 6;

1.25) devono essere disponibili per una verifica da parte delle autorità di controllo sia le serie di dati acquisite direttamente dagli analizzatori sia le serie calcolate a seguito delle procedure di normalizzazione. Devono inoltre essere disponibili e correlabili i valori di tutti i parametri che concorrono al calcolo della normalizzazione e gli algoritmi utilizzati;

1.26) le serie dei dati semiorari acquisiti e normalizzati ed i valori medi giornalieri dovranno essere registrati e mantenuti in memoria su supporto informatico per un periodo di almeno 5 anni;

1.27) la taratura degli strumenti di misura in continuo deve essere effettuata con cadenza almeno semestrale. Dovrà essere inviata alla Provincia ed all'A.R.P.A. la documentazione attestante l'avvenuta taratura dei sistemi di misurazione. Deve essere effettuata una calibrazione periodica della taratura di tutti gli analizzatori finalizzata a garantire la precisione della misura analitica. Le operazioni di calibratura dovranno essere documentate e registrate su idoneo supporto e tenute a disposizione degli Enti di controllo per un periodo di almeno 5 anni;

1.28) devono essere misurate semestralmente, previa segnalazione con il necessario anticipo della data prevista a questi Uffici ed agli uffici competenti dell'A.R.P.A., le concentrazioni delle sostanze inquinanti indicate nell'allegato 2, suballegato 2, punto A3 lettera A punti 8), 9), 10), 11) e 12) del D.M. 124/00; per i primi dodici mesi di funzionamento le misurazioni devono essere bimestrali;

1.29) l'impianto deve essere gestito in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di post-combustione, in modo controllato ed omogeneo ed anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C, raggiunta anche in prossimità della camera di post-combustione, per almeno 2 secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi;

1.30) l'alimentazione a metano deve subentrare automaticamente a quella con CNC quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scende al di sotto di 850 °C. Tale tipo di alimentazione deve inoltre venire utilizzata nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire in permanenza la temperatura minima stabilita durante tali operazioni e fintanto che vi siano rifiuti nella camera di combustione;

1.31) entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotati di idonei sistemi atti ad impedire il traboccamento dei rifiuti stessi in fase di riempimento;

1.32) in caso di malfunzionamenti o avarie causa di valori limite di emissione superati deve essere immediatamente cessata l'alimentazione dei rifiuti all'inceneritore e deve essere informata l'autorità competente;

1.33) l'impianto deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a metri 2 e munito di apposito cancello che dovrà essere chiuso al di fuori delle ore lavorative o anche in caso di assenza temporanea del personale addetto alla gestione;

1.34) dovrà essere segnalata adeguatamente la presenza dell'impianto con un cartello indicante gli estremi autorizzativi, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione ed il divieto di accesso a personale non autorizzato;

1.35) in assenza di personale operatore i macchinari, le attrezzature ed i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica;

1.36) dovrà essere realizzato, entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, un progetto di monitoraggio della falda realizzando tre piezometri, di cui uno a monte e due a valle del flusso, di profondità tale da collegarsi all'acquifero sottostante in modo da monitorare in





continuo il livello della falda stessa e semestralmente della quantità delle acque. I parametri da analizzare saranno quelli previsti ai punti 1-6-8-9-10-11-12-13-14-16-18-22-23-90 della tabella "Acque sotterranee" dell'All. 1 al D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 ed inoltre pH, cloruri, nitrati ed ammoniaca. I risultati dovranno essere inviati agli Enti competenti per la necessaria verifica;

- 1.37) la viabilità interna e di accesso dovrà essere idonea a garantire il transito in ogni periodo dell'anno;
- 1.38) la fine attività deve essere comunicata alla Provincia con almeno 30 giorni di preavviso;
- 1.39) alla fine dell'esercizio dell'attività autorizzata, l'istante è tenuto al ripristino ed alla bonifica dell'area, allontanando i rifiuti ed ogni altro materiale derivante dall'attività di gestione dell'impianto, entro 90 giorni;
- 1.40) deve essere adottata ogni cautela al fine di assicurare la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di coincenerimento autorizzata;
- 1.41) devono essere rispettate le normative specifiche relative all'inquinamento acustico;
- 1.42) i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti.



Novara li, 21/03/2003

